

Repertorio n. 80898

Raccolta n. 25697

**VERBALE DI ASSEMBLEA  
DI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA**  
Repubblica Italiana

L'anno duemilaquattro  
il giorno venti  
del mese di ottobre alle ore undici e minuti trenta  
20/10/2004

in Brescia, alla Via Creta n. 42,  
davanti a me MARIO MISTRETTA, notaio in Brescia iscritto al Collegio  
Notarile di Brescia, senza l'assistenza dei testimoni, per espressa rinuncia  
fattavi dal comparente, col mio consenso, è presente il signor:

FERRAGLIO FABIO, nato a Brescia (BS) il giorno 19 febbraio 1968,  
domiciliato per la carica a Brescia, Via Creta n. 42, pubblico amministratore,  
il quale dichiara di intervenire al presente nella sua qualità di Presidente del  
Consiglio di Amministrazione della società:

"ASSOCIAZIONE COMUNI BRESCIANI SERVIZI S.R.L. (con sigla  
"A.C.B. SERVIZI S.R.L.")" con sede in Brescia (BS), Via Creta n. 42,  
Codice Fiscale: 03611520176

Partita IVA: 03611520176

capitale sociale euro 100.000,00 (centomila virgola zerozero) iscritta nel  
Registro delle Imprese di Brescia col seguente numero di Codice Fiscale  
03611520176 ed iscritta al R.E.A. di Brescia al n. 426970;

cittadino italiano, della cui identità personale io notaio sono certo il quale mi  
richiede di redigere in pubblico verbale le risultanze dell'assemblea della  
società regolarmente convocata in questo luogo, giorno ed ora, per deliberare  
sul seguente:

Ordine del giorno

1) adeguamento statuto alle disposizioni del D.Lgs. 6/2003 e deliberazioni  
conseguenti.

Aderendo alla richiesta fattami, io notaio dò atto che l'assemblea si svolge  
nel modo seguente:

assume la presidenza, a norma dello statuto, lo stesso comparente il quale,  
constatato:

a) che sono presenti in proprio e per delega i soci rappresentanti il 95% del  
capitale sociale e precisamente:

-in proprio:

=l'ASSOCIAZIONE COMUNI BRESCIANI, con sede in Brescia,  
titolare di una quota di euro 60.000,00 (sessantamila virgola zerozero) pari al  
60% del capitale sociale;

in persona del Presidente Bussi Guido,

-per delega:

=il COMUNE DI BRESCIA, con sede in Brescia  
titolare di una quota di euro 15.000,00 (quindicimila virgola zerozero) pari al  
15% del capitale sociale;

conferita in data 18.10.2004 alla prof. Comini Rosangela;



= "ASM BRESCIA S.P.A." con sede in Brescia,  
titolare di una quota di euro 5.000,00 (cinquemila virgola zerozero) pari al  
5% del capitale sociale;

conferita in data 19.10.2004 al Dott. Peduzzi Lorenzo;

= "L'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BRESCIA con sede in  
Brescia,

titolare di una quota di euro 15.000,00 (quindicimila virgola zerozero) pari al  
15% del capitale sociale;

conferita in data 20.10.2004 al Rag. Cesare Ferrari;

- che è assente il socio società:

= "COGEME - SERVIZI PUBBLICI LOCALI S.P.A." con sede in Brescia,  
titolare di una quota di euro 5.000,00 (cinquemila virgola zerozero) pari al  
5% del capitale sociale;

b) che è presente l'intero Consiglio di Amministrazione nelle persone del  
Presidente Ferraglio Fabio e dei Consiglieri Bettinsoli Bruno, Alberti  
Domenico, Scolari Corrado e Gaffurini Luigi;

dichiara l'assemblea stessa regolarmente costituita e, quindi, idonea per  
deliberare su quanto posto all'ordine del giorno, sul quale dichiara aperta la  
discussione.

Preso la parola ed entrando nel merito dell'argomento di cui all'ordine del  
giorno, il Presidente fa presente all'assemblea che, vista l'entrata in vigore  
delle nuove norme sul diritto societario, appare opportuno adeguare il testo  
dello statuto sociale vigente alle nuove norme, mantenendo invariati tutti gli  
elementi essenziali della società e così la denominazione, la sede, l'oggetto, la  
durata ed il capitale sociale.

A tal fine illustra all'assemblea le principali modifiche.

I soci dichiarano di essere a conoscenza del nuovo statuto.

Il Presidente mi consegna il testo del nuovo statuto che io notaio, omessane la  
lettura per espressa dispensa fattane dal comparente con il mio consenso,  
allego al presente atto sotto la lettera A).

Invita a questo punto l'assemblea a deliberare in proposito.

L'assemblea approva la proposta del Presidente all'unanimità.

Il presidente, dato atto che l'assemblea all'unanimità ha approvato la proposta  
delibera, esaurita così la trattazione dell'ordine del giorno e nessuno  
prendendo più la parola, mi dichiara che il testo del nuovo statuto, a seguito  
di quanto deliberato è quello che trovasi allegato al presente atto sotto la  
lettera A).

Null'altro essendovi da deliberare, l'assemblea viene sciolta alle ore undici e  
minuti quarantacinque.

Le spese e le imposte di questo atto, inerenti e conseguenti vengono  
dichiarate a carico della società.


E richiesto io notaio ho ricevuto il presente atto e ne ho dato lettura al  
comparente il quale a mia richiesta lo dichiara conforme alle risultanze  
dell'assemblea, lo approva ed in conferma lo sottoscrive con me notaio in  
calce a margine e sull'allegato statuto.

Consta di due fogli di carta bollata scritti con mezzi meccanici a sensi di legge da persona di mia fiducia sotto la mia direzione per intere pagine quattro oltre parte della quinta sin qui escluse le sottoscrizioni.

F.TO FERRAGLIO FABIO

F.TO MARIO MISTRETTA NOTAIO (L.S.)





Allegato A) al n. 80898/25697 di rep. notaio Mario Mistretta da Brescia  
**STATUTO DELLA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA**  
**ASSOCIAZIONE COMUNI BRESCIANI SERVIZI S.R.L.**  
**TITOLO I - DENOMINAZIONE - SCOPO - SEDE - DURATA**

ART. 1 - E' corrente la società a responsabilità limitata denominata:  
"ASSOCIAZIONE COMUNI BRESCIANI SERVIZI S.R.L." con sigla  
"A.C.B. SERVIZI S.R.L."

ART. 2 - La società ha per oggetto l'attività di prestazioni di servizi agli enti locali, ai loro consorzi, alle aziende sanitarie locali, alle aziende ospedaliere, alle imprese pubbliche, alle imprese a prevalente capitale pubblico ed agli enti pubblici in genere.

In particolare nell'attività di prestazioni di servizi sono, tra l'altro, compresi:

- la formazione e l'aggiornamento degli amministratori e del personale
- l'organizzazione di convegni di studio
- la pubblicazione di studi e l'attività editoriale di supporto.

La società potrà compiere altresì tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari (escluse quelle di cui alla legge 2 gennaio 1991, n. 1 e successive modifiche), immobiliari, compresa l'apertura di sedi secondarie o filiali, necessarie od utili per il conseguimento dell'oggetto sociale.

In via non principale o prevalente, essa potrà inoltre assumere sia direttamente che indirettamente interessenze e partecipazioni in altre società costituite o costituenti o imprese con sede in Italia o all'estero, aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio, esclusa ogni finalità di successivo collocamento e di intermediazione mobiliare.

ART. 3 - La società ha sede in Brescia.

Per deliberazione dell'organo amministrativo, possono essere istituite o soppresse, nei modi di legge, altre sedi anche secondarie, rappresentanze, filiali, succursali, uffici commerciali ed amministrativi, agenzie, sia in Italia e sia all'estero e, inoltre, può essere trasferita la sede della società nel territorio nazionale.

ART. 4 - Il domicilio dei soci, per quel che concerne i loro rapporti con la società, si intende quello risultante dal libro dei soci.


ART. 5 - La durata della società è fissata sino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta con deliberazione dell'assemblea, ai sensi di legge.

**TITOLO II - CAPITALE SOCIALE E QUOTE**

ART. 6 - Il capitale sociale è di Euro 100.000 (euro centomila) ed è diviso in quote da euro uno o multipli di euro uno cadauna.

In caso di aumento del capitale sociale spetterà ai soci il diritto di opzione e saranno seguite le norme dettate dall'art. 2481 - bis del codice civile.

La società potrà ottenere finanziamenti dai soci, qualora questi vi consentano, anche infruttiferi, proporzionali o no, a tempo determinato o indeterminato, nel rispetto delle norme sull'esercizio del credito e della raccolta del risparmio ed in particolare ai sensi della circolare Banca d'Italia del 31 novembre 1997 e successive modifiche ed integrazioni. Non saranno considerati finanziamenti le partite finanziarie derivanti da rapporti



commerciali o di servizi tra la società e singoli soci o società controllate da soci.

ART. 7 - L'aumento del capitale sociale può essere realizzato anche mediante conferimenti in natura.

ART. 8 - Le quote sono liberamente trasferibili tra i soci e tra ciascun socio e la società da esso controllata o di essa controllante ai sensi dell'art. 2359 del codice civile e con i soli limiti imposti dalla legge. Per qualsiasi altro trasferimento i soci hanno diritto di prelazione.

ART. 9 - Qualora uno dei soci intenda trasferire a qualsiasi titolo le proprie quote o concedere diritti sulle stesse a terzi, dovrà darne preventiva comunicazione, con lettera raccomandata a.r., a ciascuno degli altri soci e per conoscenza al presidente del consiglio di amministrazione precedentemente alla stipulazione dell'accordo relativo al predetto trasferimento.

Nella comunicazione ai soci non trasferenti, inviata mediante raccomandata a.r., dovranno essere precisati il nome dell'offerente, il prezzo e tutte le condizioni e i termini del trasferimento; i soci dovranno esprimere, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione, l'assenso o il diniego a tale trasferimento, comunicandolo al socio ed al presidente del consiglio di amministrazione.

I soci potranno esercitare il diritto di prelazione in modo proporzionale alle quote possedute. Qualora più soci esercitino il diritto di prelazione, le quote saranno ripartite tra i soci che abbiano esercitato il diritto di prelazione in modo proporzionale alle quote da ciascuno possedute.

Ove le quote non oggetto della prelazione da parte dei soci non venissero effettivamente trasferite dal socio al nominativo ed alle condizioni indicate entro 90 (novanta) giorni dalla scadenza del termine per l'esercizio della prelazione, ogni trasferimento delle stesse sarà nuovamente soggetto alle disposizioni del presente articolo.


Le disposizioni di cui sopra si applicano anche in caso di trasferimento di diritti di opzione su nuove quote emesse dalla società.

Non sono considerati terzi, e pertanto non si applica quanto sopra previsto, le società controllate dai soci ex art. 2359 del codice civile o le società che controllano i soci ex art. 2359 del codice civile.

In caso di trasferimento alle società controllate/controllanti di cui sopra l'atto di disposizione dovrà prevedere, anche a favore di terzi e a pena di inefficacia, che, in caso di perdita del requisito del controllo, la società beneficiaria si impegni a retrocedere le quote o i diritti acquistati al trasferente e quest'ultimo si impegni a riacquistarli dalla beneficiaria.

Nel caso in cui tale riacquisto non sia stato effettuato entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta che sia stata fatta da qualunque dei soci, oltre a quanto altrimenti previsto dalla legge, ogni socio avrà diritto di: far dichiarare inefficace il trasferimento delle quote o diritti a suo tempo effettuato senza osservanza delle disposizioni di cui al presente articolo in materia di prelazione dei soci e di riscattare le azioni o i diritti della beneficiaria per lo stesso prezzo a cui era stato effettuato il trasferimento.

In caso di violazione del presente articolo la società escluderà comunque dal



voto e dall'esercizio di ogni diritto sociale le quote o i diritti oggetto di trasferimento tra trasferente e beneficiaria.

In caso di costituzione di pegno o di usufrutto sulle quote, anche in deroga all'art. 2352 del codice civile il diritto di voto sarà esercitato dal socio costituente il diritto.

Il diritto di recesso del socio è consentito solo nei casi inderogabilmente previsti dall'art. 2473, comma 1, seconda parte, del codice civile.

### TITOLO III - DECISIONI DEI SOCI

ART. 10 - I soci esprimono le loro decisioni mediante deliberazione assembleare ai sensi dell'art. 2479 bis del codice civile.

ART. 11 - Sono riservate alla competenza dei soci:

- approvazione del bilancio e distribuzione degli utili
- nomina degli amministratori, compreso il presidente e determinazione dell'eventuale compenso
- nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale nel rispetto delle norme di cui al successivo art. 24
- emissione titoli di debito ai sensi dell'art. 2483 del codice civile
- aumento o riduzione per esuberanza del capitale sociale
- trasformazione, fusione, scissione della società
- modificazione dell'atto costitutivo
- prolungamento della durata della società e suo anticipato scioglimento
- liquidazione della società
- modificazione dei diritti dei soci e dell'oggetto sociale.

ART. 12 - L'assemblea rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni adottate in conformità della legge e del presente statuto vincolano tutti i soci, ancorché assenti o dissenzienti.


Essa può essere convocata anche fuori della sede sociale, purchè in Italia o in un Paese dell'Unione Europea.

ART. 13 - Le convocazioni delle assemblee sono fatte a cura dell'organo amministrativo mediante comunicazione scritta: per lettera anche a mano, per fax o per posta elettronica, da spedire ai soci almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza nel domicilio risultante nel libro soci e indirizzata alla persona fisica o all'ufficio che ogni socio avrà cura di indicare alla società e valido fino a variazione.

Sono tuttavia valide le assemblee, anche non convocate come sopra, qualora vi partecipi l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e i sindaci effettivi, se esistenti, sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

E' ammessa la possibilità che le riunioni assembleari si tengano per audio e/o per video conferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci ed in particolare a condizione che:

- a) sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione dei partecipanti, il regolare svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione,
- b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli



eventi assembleari da iscrivere agli atti,

c) sia consentito ai partecipanti di prendere parte alla discussione e alla votazione simultanea sulle questioni oggetto dell'ordine del giorno,

d) vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi collegati audio/video a cura della società, nei quali i partecipanti all'assemblea possano intervenire, dovendosi considerare svolta la riunione nel luogo in cui saranno presenti il presidente ed il soggetto verbalizzante.

E' valido il voto per corrispondenza e, in ogni caso, il votante per corrispondenza si considera intervenuto all'assemblea.

ART. 14 - Ogni socio ha diritto ad un voto in misura proporzionale alla sua partecipazione.

Hanno diritto di intervenire all'assemblea i soci iscritti nel libro dei soci. Ogni socio che abbia il diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare per delega scritta da altra persona a norma di legge.

ART. 15 - L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione o, in mancanza, dalla persona eletta dall'assemblea. Il presidente ha pieni poteri per accertare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto alla partecipazione all'assemblea, per dirigere e regolare la discussione e per stabilire le modalità delle votazioni. L'assemblea nomina un segretario, su proposta del presidente.

ART. 16 - L'assemblea ha le competenze previste dalla legge e dal presente statuto. L'assemblea è validamente costituita con la maggioranza del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di tanti soci che, in proprio o per delega, rappresentino almeno la maggioranza del capitale sociale ad eccezione delle materie indicate nel successivo art. 17 con le maggioranze ivi previste.


L'assemblea è convocata almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'assemblea potrà comunque essere convocata entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale qualora ricorrano le condizioni previste dall'art. 2364, comma 2, ultima parte, del codice civile.

ART. 17 - L'assemblea convocata per: aumento o riduzione per esuberanza del capitale sociale, trasformazione, fusione, scissione della società, modificazioni dell'atto costitutivo, modificazione dei diritti dei soci, modificazioni dell'oggetto sociale, prolungamento della durata della società e suo anticipato scioglimento, liquidazione della società, dovrà assumere le relative deliberazioni con verbale redatto da notaio a sensi dell'art. 2480 del codice civile ed è validamente costituita con due terzi del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di tanti soci che, in proprio o per delega, rappresentino almeno due terzi del capitale sociale.

#### TITOLO IV - AMMINISTRAZIONE

ART. 18 - La società è amministrata, secondo le decisioni assunte dai soci in assemblea, da un consiglio di amministrazione composto da tre a cinque membri. Gli amministratori, che possono essere anche non soci, dureranno in carica fino a tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. In



caso di mancata indicazione del termine il consiglio di amministrazione rimarrà in carica fino a revoca.

In caso di cessazione degli amministratori, per la loro sostituzione si applicano le disposizioni di cui all'art. 2386 del codice civile.

ART. 19 - Il consiglio di amministrazione nomina il presidente qualora non vi abbiano provveduto i soci ai sensi del precedente art. 11, eventualmente un vice presidente (il quale sostituisce il presidente in caso di sua assenza o impedimento). Il consiglio può eleggere in qualsiasi tempo uno o più amministratori delegati, delegando ad esso/i parte dei suoi poteri.

Il presidente, il vice presidente e gli amministratori delegati, ove nominati, rimangono in carica per la durata del mandato consiliare.

La carica di presidente è cumulabile con quella di amministratore delegato.

Il segretario del consiglio di amministrazione è nominato dal consiglio di amministrazione medesimo, su proposta del presidente, anche al di fuori dei suoi membri.

ART. 20 - All'organo amministrativo, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento delle funzioni, sempre dovuto, può essere assegnato un compenso annuo da determinarsi ai sensi del precedente articolo 11.

ART. 21 - Il consiglio di amministrazione si adunerà anche fuori della sede sociale ogni qualvolta il presidente lo giudichi necessario oppure su domanda almeno di due consiglieri. La convocazione sarà fatta per lettera, telegramma o fax, indicanti l'ordine del giorno, spediti al domicilio di ciascun amministratore ed ai membri del collegio sindacale, se nominato, almeno 3 (tre) giorni prima di quello fissato per l'adunanza salvo i casi di urgenza in cui basterà il preavviso pervenuto almeno un giorno prima.

Le riunioni del consiglio di amministrazione si intendono valide anche nel caso si svolgano tramite video-conferenza o tele-conferenza, purchè tutti i partecipanti, che devono essere identificati dal presidente e da tutti gli altri partecipanti, possano seguire e prendere parte alla discussione in tempo reale, nonchè scambiarsi i documenti relativi alla discussione e a condizione che venga fatta menzione di tutto ciò nel verbale della riunione. Rispettate tali disposizioni, le riunioni del consiglio si intendono svolte nel luogo in cui saranno presenti il presidente ed il segretario.

Alle sedute del consiglio di amministrazione potranno assistere dirigenti e consulenti della società, invitati dal consiglio di amministrazione.

Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica ed il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica.

Delle deliberazioni si farà constare mediante verbale da trasciversi sul libro delle adunanze firmato dal presidente e dal segretario.

ART. 22 - Nell'ambito dell'oggetto sociale, l'organo amministrativo è investito di tutti i poteri per l'amministrazione della società.

ART. 23 - L'organo amministrativo può nominare in qualsiasi momento un direttore generale e procuratori per singoli atti o categorie di atti. La rappresentanza della società, anche in giudizio, spetta al presidente del consiglio di amministrazione, oppure, per gli atti loro delegati, al



vicepresidente, all'amministratore delegato, al direttore generale e ai procuratori, ove nominati.

Ogni soggetto che abbia ricevuto deleghe può, a sua volta, delegare poteri ricevuti per il compimento di singoli atti o di parte di categorie di atti.

Oltre a quelli definiti non delegabili dall'art. 2381 del codice civile, l'organo amministrativo non potrà comunque delegare i seguenti atti:

1. determinazione degli indirizzi generali di gestione, in occasione della adozione o modifica dei piani di budget e del business plan
2. approvazione della politica annuale di finanziamento della società
3. approvazione di ogni proposta di deliberazione in tema di politica dei dividendi
4. acquisizioni o cessioni di aziende o rami d'azienda
5. partecipazioni societarie, quali l'acquisizione o cessione di partecipazioni in altre società, costituzione di nuove società, partecipazioni in società già costituite, scioglimento di società
6. decisioni relative ad operazioni e/o ristrutturazioni di carattere straordinario o di finanza straordinaria
7. proposta di decisione in tema di finanziamento della società sotto forma di aumento di capitale
8. tutte le operazioni finanziarie e di investimento superiori a euro 100.000
9. decisione in tema di finanziamento della società sotto forme diverse dal capitale di rischio, quali assunzione di prestiti e di mutui ed aperture di credito bancarie, per un ammontare pari o superiore ad euro 100.000
10. decisioni relative alla conclusione, esecuzione o modifica di contratti o rapporti di qualsiasi natura della società, con soggetti che si trovino direttamente e/o indirettamente in relazione di controllo o di collegamento con uno dei soci e/o con qualcuno dei soggetti controllanti i soci stessi
11. assunzione, nomina, licenziamento ed indicazione della politica retributiva dei dirigenti
12. approvazione dell'organigramma e dei poteri degli organi societari
13. tutte le operazioni immobiliari, quali acquisizione, cessione e permuta, anche tramite locazione finanziaria, di beni immobili di importo superiore a euro 100.000 per ogni singola transazione
14. concessione di prestiti non collegati all'attività commerciale istituzionale di qualsiasi importo
15. prestazione di garanzie, lettere di patronage o di copertura finanziaria a società nelle quali la partecipazione non sia del 100%, con esclusione della stipulazione dei contratti di garanzia prestata da terzi
16. operazioni commerciali relative alla conclusione, esecuzione o modifica di contratti di fornitura di materie prime aventi valore superiore a euro 100.000 per singolo atto
17. operazioni commerciali di qualsiasi genere, tra cui contratti di acquisto di beni mobili, di materiali, di appalto di servizi, di lavori e forniture, di comodato, di leasing, di locazione, determinandone condizioni e garanzie, aventi valore superiore a euro 100.000 per singolo atto
18. operazioni commerciali relative alla conclusione, esecuzione o modifica



di contratti di prestazioni professionali e consulenze esterne, compresa la nomina di avvocati, periti ed ogni altro professionista che si renda necessario e/o opportuno, di valore superiore a euro 25.000 cadauno

19. transazioni ed arbitrati di qualsiasi genere e forma di importo superiore a euro 50.000 per singolo atto.

#### TITOLO V- COLLEGIO SINDACALE

ART. 24 - La società può nominare il collegio sindacale.

Nei casi previsti dal secondo e terzo comma dell'articolo 2477 del codice civile, la nomina del collegio sindacale è obbligatoria.

Il collegio sindacale si compone di tre membri effettivi e di due supplenti. Il presidente del collegio sindacale è nominato dai soci, in occasione della nomina dello stesso collegio.

Nei casi di obbligatorietà della nomina, tutti i sindaci devono essere revisori contabili, iscritti nel registro istituito presso il Ministero di Giustizia.

I sindaci sono nominati dai soci. Essi restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto nel momento in cui il collegio è stato ricostituito.

I sindaci sono rieleggibili.

Il compenso dei sindaci è determinato dai soci all'atto della nomina, per l'intero periodo della durata del loro ufficio.

Il collegio sindacale ha i doveri e i poteri di cui agli articoli 2403 e 2403-bis del codice civile ed esercita il controllo contabile sulla società.

Si applicano le disposizioni in materia di società per azioni.

Delle riunioni del collegio deve redigersi verbale, che deve essere trascritto nel libro delle decisioni del collegio sindacale e sottoscritto dagli intervenuti; le deliberazioni del collegio sindacale devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Il sindaco dissenziente ha diritto di far iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

I sindaci devono assistere alle adunanze delle assemblee dei soci, alle adunanze del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo.

Il collegio dei sindaci deve riunirsi almeno ogni novanta giorni.


E' possibile tenere le riunioni del collegio sindacale con interventi dislocati in più luoghi audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

a) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti e regolare lo svolgimento della riunione e che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione,

b) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

#### TITOLO VI - BILANCIO ED UTILI

ART. 25 - Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.



ART. 26 - Gli utili netti di ogni esercizio, dedotta la riserva legale in misura del 5% e fino al raggiungimento di un quinto del capitale sociale, saranno devoluti ai sensi del precedente art. 11.

#### TITOLO VII - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

ART. 27 - In caso di scioglimento della società, per qualsiasi motivo, l'assemblea fisserà le modalità per la liquidazione e nominerà uno o più liquidatori determinandone i poteri.

#### TITOLO VIII - COLLEGIO ARBITRALE E FORO COMPETENTE

ART. 28 - Qualsiasi controversia che avesse ad insorgere tra gli amministratori, tra loro e i soci, i loro aventi causa e la società per qualunque ragione e titolo relativa alle operazioni sociali, alla qualità di soci e alla partecipazione e possesso di quote, anche in relazione al trasferimento delle stesse, e comunque che abbiano ad oggetto diritti disponibili rispetto al contratto sociale, sarà risolta da un collegio di liberi arbitri composto da un numero di membri pari al numero delle parti in contesa - designati nel termine di giorni 20 (venti) da quello in cui verrà notificata la richiesta di costituzione del collegio medesimo da una delle due parti - e un altro o altri membri fino a raggiungere il numero dispari.

Le suddette nomine verranno effettuate dal presidente del Tribunale di Brescia su istanza della parte richiedente.

La presidenza del collegio spetta al terzo membro, se unico, mentre nel caso di pluralità dei membri necessari per raggiungere il numero dispari la presidenza spetta al più anziano degli altri membri così nominati.

In caso di mancata nomina del collegio arbitrale, ovvero in caso di disaccordo tra gli arbitri nella scelta del presidente, provvede, su istanza della parte diligente, il presidente del Tribunale nel cui circondario si trova il comune in cui è posta la sede della società.

Il collegio arbitrale giudicherà in via rituale secondo diritto italiano e depositerà il lodo finale nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla data di accettazione dell'incarico.

Il luogo dell'arbitrato e del lodo sarà Brescia.

#### TITOLO IX - DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 29 - Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto si applicheranno le disposizioni del codice civile e delle altre leggi in materia di società a responsabilità limitata.

f.to FERRAGLIO FABIO

f.to MARIO MISTRETTA NOTAIO (L.S.)